Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 26 agosto 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 194 DEL 26 AGOSTO 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 43ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto eseguita in Roma nei giorni 4 e 5 agosto 1953.

(3405)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **S I P - Società Idroelettrica Piemonte, per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1953. — **De Angeli Frua - Società per l'industria dei tessuti stampati, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1953. — **Società anonima seterie Athos Maestosi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1953. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 3 al 7 agosto 1953. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito finanziario:** Obbligazioni sorteggiate il 5 agosto 1953. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia:** Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1953. — **Istituto bancario San Paolo di Torino - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate dal 3 al 10 agosto 1953. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate dal 3 al 5 agosto 1953. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario - Sede in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 5 all'8 agosto 1953. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 1° al 7 agosto 1953. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 10 agosto 1953. — **Città di Torino - Prestito « Città di Torino » Anno 1914:** Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1953. — **Città di Torino - Prestito « Città di Torino » Anno 1933:** Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1953. — **Conceria di Borgaro, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 600.

Istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un ruolo transitorio per il personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951, con il quale è stato approvato l'elenco definitivo del personale di ruolo già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona proposto per il trasferimento nel ruolo transitorio da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1950, un ruolo transitorio nel quale dovrà essere trasferito il personale subalterno già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona e indicato nell'elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1951.

Art. 2.

Il ruolo transitorio è quale risulta dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il personale subalterno sarà inquadrato nel ruolo transitorio istituito col presente decreto, come segue:

il personale delle sub-categorie I e II nel grado di sorvegliante capo corrispondente alla qualifica di commesso capo dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato;

il personale delle sub-categorie III, IV e V, rispettivamente nei gradi di sorvegliante di 1ª classe, sorvegliante di 2ª classe e sorvegliante di 3ª classe, corrispondenti alle qualifiche di primo commesso, usciere capo e usciere dei ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato.

All'atto dell'inquadramento sarà attribuita nel grado conferito l'anzianità maturata nella categoria di provenienza; per i subalterni inquadrati nel grado di sorvegliante capo sarà attribuita in tale grado l'anzianità complessiva maturata nelle sub-categorie I e II della cessata Amministrazione.

Al personale subalterno che, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a

quello goduto sarà attribuito il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412.

Art. 4.

Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui all'art. 1 sono applicabili, per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente decreto, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico, sull'ordinamento gerarchico e sul trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 5.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto provvederà al trasferimento del personale, compreso nell'elenco indicato nell'art. 1, nel ruolo transitorio istituito con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

Ruolo transitorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il personale subalterno già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

Qualifica	Numero dei posti
Sorvegliante capo	1
Sorvegliante di 1ª classe	1
Sorvegliante di 2ª classe	1
Sorvegliante di 3ª classe	1
Totale	4

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953, n. 601.

Istituzione di un Consolato di 1ª categoria in Rangoon (Birmania).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' istituito in Rangoon (Birmania) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 136. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953, n. 602.

Soppressione del Consolato di 2ª categoria in Hong-Kong (Cina) ed istituzione di un Consolato generale di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in Hong-Kong (Cina) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Hong-Kong (Cina) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Colonia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 135. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 603.

Norme per la rinnovazione del naviglio peschereccio di cui alla legge 2 aprile 1953, n. 212.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 2 aprile 1953, n. 212, relativa alla ulteriore proroga della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, finanze, giustizia, difesa, industria e commercio e commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La rinnovazione del naviglio peschereccio di cui all'art. 4, lettera *b*), della legge 2 aprile 1953, n. 212, comprende la costruzione di nuove unità e la sostituzione, su unità in esercizio, degli apparati motori indicati nel secondo comma dell'art. 4, lettera *b*), sopra richiamato.

Per attuare la rinnovazione di cui sopra, devono essere osservate, per la costruzione di nuove unità, le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le costruzioni che possono essere ammesse ai benefici di legge, salvo quanto disposto nel comma seguente, devono essere di tonnellaggio non inferiore a venticinque tonnellate di stazza lorda ed avere apparato motore di potenza non inferiore a 110 cavalli asse.

Possono essere ammessi ai benefici non oltre trenta motopescherecci da adibirsi prevalentemente alla pesca a cianciolo, di tonnellaggio non inferiore a dieci tonnellate di stazza lorda con motore di potenza adeguata e comunque non inferiore a venticinque cavalli asse.

Le navi di cui al primo comma del presente articolo devono raggiungere alle prove velocità di miglia otto, se munite di apparato motore non superiore a 200 cavalli asse normali e velocità di miglia nove se munite di apparato motore di potenza superiore a 200 cavalli asse normali.

Le navi di cui al secondo comma del presente articolo devono avere velocità alle prove non inferiore a miglia sei.

Art. 3.

Le navi munite di apparato motore di potenza compresa fra 110 e 140 cavalli asse devono essere fornite dei seguenti impianti e attrezzature:

a) ghiacciaia di capacità adeguata;

b) verricello a trasmissione cardanica;

c) impianto elettrico, approvato dal R.I.Na., in tutti i locali;

d) serbatoi di acqua potabile sistemati in posizione protetta, della capacità minima di litri cinquecento;

e) alloggi e sistemazioni igieniche adeguate;

f) cavi di acciaio di lunghezza non inferiore a metri mille per ogni tamburro;

g) quattro reti completamente armate e relativi accessori;

h) due archetti o gruette e quattro porte divergenti.

Le navi munite di apparato motore di potenza superiore a 140 ed inferiore a 200 cavalli asse oltre agli impianti ed attrezzature di cui ai precedenti punti *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) devono essere fornite di impianto frigorifero e di installazione radiotelefonica.

Le navi munite di apparato motore di potenza pari o superiore a 200 cavalli assi devono essere fornite di ecometro o ittioscopio e di tutti gli impianti ed attrezzature previste dal comma precedente, salvo per quanto riguarda i cavi di acciaio che devono essere di metri 1500 per ogni tamburro ed i serbatoi di acqua potabile che devono avere capacità minima di litri mille.

Art. 4.

Le costruzioni, i cui lavori devono essere iniziati nei termini previsti dall'art. 13 della legge 8 marzo 1949, n. 75, devono entrare in esercizio entro trentadue mesi dalla data di inizio dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI — CAPPA — PELLA — VANONI — ZOLI — PACCIARDI — CAMPILLI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 134. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1953.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni alla Società N. V. Assurantie Maatschappij « De Zeven Provinciën », con sede a L'Aja e rappresentanza generale italiana in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società N. V Assurantie Maatschappij « De Zeven Provinciën », con sede a L'Aja (Olanda) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni nei rami aeronautica, autoveicoli, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile e trasporti;

Considerato che la Società richiedente possiede i necessari requisiti ed ha soddisfatto alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'esercizio delle assicurazioni per la concessione dell'autorizzazione in parola;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società N. V Assurantie Maatschappij «De Zeven Provinciën», con sede a L'Aja (Olanda) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione diretta nonchè la riassicurazione contro i danni nei seguenti rami: aeronautica, autoveicoli, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile e trasporti, con l'obbligo di costituire e mantenere vincolata a garanzia degli assicurati del portafoglio italiano una cauzione minima di 30 milioni di lire, oltre al deposito del 35 % dei premi annuali.

Roma, addì 19 giugno 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(4154)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1953.

Approvazione dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer) ente di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

A modifica ed in sostituzione del vigente statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli, è approvato lo statuto dell'Istituto stesso, composto di ventinove articoli, secondo il testo allegato al presente decreto.

Esso entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1953

Il Ministro: PELLA

Statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - (Isveimer)

Art. 1.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (Isveimer), già fondazione del Banco di Napoli, costituito con regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, e trasformato con legge 11 aprile 1953, n. 298, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha sede in Napoli e durata illimitata.

Art. 2.

L'Istituto esercita il credito a medio termine, a favore delle medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluso il territorio della Sicilia e della Sardegna.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 1.000.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1.000.000 ciascuna, sottoscritte come segue:

a) Cassa per il Mezzogiorno	L. 400.000.000
b) Banco di Napoli	» 400.000.000
c) Casse di risparmio	» 165.000.000
d) Banche popolari ed altre aziende di credito	» 35.000.000

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con delibera dell'assemblea dei partecipanti, sempre che la Cassa per il Mezzogiorno, il Banco di Napoli e le aziende di credito di cui ai paragrafi *c*) e *d*) accettino di sottoscrivere per intero le quote di aumento rispettivamente loro spettanti.

La cessione di quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, soltanto nell'ambito delle aziende di credito di cui ai paragrafi *c*) e *d*); sempre con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione possono essere ammesse a far parte delle aziende di credito di cui ai paragrafi *c*) e *d*) altre aziende che posseggano i requisiti voluti dalla legge 11 aprile 1953, n. 298.

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

E' costituito presso l'Istituto un fondo speciale, ai sensi dell'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, con le modalità ivi contemplate.

Art. 5.

I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione di cui all'art. 3;

b) fondo speciale di cui all'art. 4;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi, nominativi ed al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 18 della legge medesima.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Giusta il disposto dell'art. 13 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le obbligazioni dell'Istituto sono assimilate a quelle emesse dagli istituti di credito fondiario; esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica; sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, sul capitale e sui frutti, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali, ad eccezione dell'imposta sul bollo, che è dovuta nella misura ridotta prevista per le obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 6.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, può contrarre prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno, a valere sul ricavato di prestiti esteri che detta Cassa abbia contratto, affinchè siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa medesima dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalità dei predetti prestiti esteri.

L'Istituto può anche ricevere dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Art. 7.

L'Istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate in forza di successive disposizioni di legge.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, e con l'osservanza delle disposizioni di che al secondo comma dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le seguenti operazioni:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*), l'Istituto può convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni.

Salvo diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la durata massima delle singole operazioni non può superare:

per i mutui, i dieci anni;

per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;

per le aperture di credito, i tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 2 e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, non che sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di che al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione e fondo speciale quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto usufruisce delle agevolazioni tributarie richiamate all'art. 17 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 10.

E' vietato all'Istituto di istituire sedi e succursali.

Per le operazioni di raccolta di che alla lettera *c*) dell'art 5, l'Istituto si avvarrà delle aziende di credito partecipanti.

Art. 11.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Presidenza;

d) il Collegio sindacale;

e) il direttore;

f) il Comitato tecnico consultivo.

Art. 12.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, a norma dei rispettivi statuti, i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea. Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche per mezzo di lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini dello statuto.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio dell'Istituto;

b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, a termini del successivo art. 26;

c) determinare il compenso ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato tecnico consultivo, anche sotto forma di medaglie di presenza, per l'intervento alle rispettive riunioni;

d) determinare la misura del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi;

e) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato tecnico consultivo, nonchè ai sindaci effettivi quando non risiedano nel luogo ove si svolge la riunione dell'Organo del quale fanno parte;

f) determinare il numero massimo del personale dell'Istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione degli impieghi;

g) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto, stabilendone le relative modalità;

h) deliberare le modifiche al presente statuto, da approvare successivamente con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

i) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ciascun anno.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia stata fatta domanda motivata dal Collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto. Negli ultimi due casi la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Ciascuna assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata da spedire a domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli affari da trattare.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che del Presidente, di due vice presidenti, di cui uno nominato dalla Cassa per il Mezzogiorno e l'altro dal Banco di Napoli, e da otto consiglieri, che durano in carica un anno e possono essere confermati.

I consiglieri sono nominati: tre dalla Cassa per il Mezzogiorno, tre dal Banco di Napoli e due dalle aziende di credito di cui ai paragrafi *c*) e *d*) dell'art. 3, costituite in separata assemblea.

Delle nomine fatte verrà data comunicazione all'assemblea annuale.

Nella separata assemblea di cui al secondo comma del presente articolo, i partecipanti hanno diritto di voto in proporzione alle quote del fondo di dotazione da ciascuno posseduto; l'assemblea medesima è valida qualunque sia l'intervento delle aziende di credito di cui ai paragrafi *c*) e *d*) dell'art. 3 e le nomine sono fatte a maggioranza delle quote presenti.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i membri del Consiglio di amministrazione saranno sostituiti, per il termine residuo, dagli enti che li hanno nominati, provvedendosi, ove occorra, da parte del presidente, alla convocazione della separata assemblea di cui al comma secondo del presente articolo.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non è riservato all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri del Comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il direttore;

d) su proposta del direttore, nominare il personale di qualunque grado di cui sia indispensabile l'assunzione alle

dirette dipendenze dell'Istituto, nei limiti numerici e con i requisiti stabiliti dall'assemblea, fissandone le attribuzioni;

e) su proposta del direttore, determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti di enti pubblici in genere;

f) su proposta del direttore, e col consenso del Banco di Napoli, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto dipendenti del Banco stesso;

g) delegare mansioni di carattere esecutivo ad istituti partecipanti;

h) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

i) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

l) deliberare sulle operazioni di credito su relazione scritta che, firmata dal direttore, si allega agli atti del Consiglio insieme con il rapporto del Comitato tecnico consultivo;

m) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie quando per manga un credito dell'Istituto;

n) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio di interesse;

o) deliberare sulle transazioni e rinuncie di credito;

p) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

q) deliberare sull'acquisto di immobili per il recupero dei crediti dell'Istituto e sulla rivendita degli immobili stessi;

r) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionameno dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione designa, su proposta del direttore, due funzionari dell'Istituto, ognuno dei quali è autorizzato a firmare, congiuntamente con il direttore medesimo, a termini dell'art. 20, terzo comma. Uno di tali funzionari è altresì designato a sostituire il direttore in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori ai due mesi.

La convocazione di esso è effettuata con biglietto di invito contenente l'ordine del giorno, spedito per mezzo di raccomandata postale ai membri del Consiglio ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente senza rispetto del termine di tempo stabilito nel comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Art. 18.

All'infuori dei membri del Consiglio di amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto altre persone dipendenti dagli enti medesimi.

A dipendenti dello Stato possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio stesso persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonchè quelle che siano parenti od affini, fino al terzo grado incluso, dei sindaci, del direttore o dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 19.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti e il Consiglio di amministrazione, nonchè l'assemblea separata dei partecipanti di cui al secondo comma dell'art. 15; firma i verbali delle adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il presidente decide sulle liti da promuoversi o da sostenersi e rilascia le relative procure.

Il presidente può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari per il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto, salvo a riferirne alla successiva riunione del Consiglio di amministrazione.

Consente la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni eseguite ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Art. 20.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano in carica, e, a parità, il più anziano di età.

La firma dell'Istituto per gli atti di cui all'art. 16, lettere *g*), *l*), *n*) e *o*), compete congiuntamente al presidente e al direttore, o a coloro che li sostituiscono a termini del vigente statuto.

Ogni altro atto e la corrispondenza ordinaria sono firmati dal direttore congiuntamente con uno dei due funzionari designati dal Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del direttore, tali atti e la corrispondenza ordinaria potranno essere firmati dal sostituto del direttore congiuntamente con l'altro funzionario autorizzato a firmare a norma dell'art. 16, ultimo comma.

Di fronte ai terzi ed in particolare ai Conservatori dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli uffici pubblici, la firma di uno dei vice presidenti costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente; la firma del sostituto del direttore costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Gli enti partecipanti possono essere, di volta in volta, delegati a compiere atti in nome e per conto dell'Istituto, con lettera firmata dai legali rappresentanti dell'Istituto stesso, ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 21.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di cinque supplenti, nominati: un sindaco effettivo, che assume le funzioni di presidente, ed uno supplente dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro per l'industria e per il commercio; un sindaco effettivo e uno supplente, dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo e uno supplente dal Banco di Napoli; un sindaco effettivo e uno supplente dalle aziende di credito partecipanti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 3, costituite in separata assemblea.

Si applica in quest'ultimo caso il quarto comma dell'art. 15.

Il Collegio esercita le funzioni previste dal Codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza di un posto di sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente nominato dallo stesso organo.

Art. 22.

All'Istituto è preposto un direttore nominato ai sensi dell'art. 16, lettera *c*), il quale interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'Istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede, sotto la vigilanza del presidente, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti e del Consiglio di amministrazione, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente medesimo;

b) riferisce al Consiglio di amministrazione su tutti gli affari per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) convoca e presiede il Comitato tecnico consultivo e ne firma la relazione;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione solo su richiesta del direttore;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa.

Il direttore dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti od aziende di credito.

Art. 23.

Con la qualità di funzionario o impiegato dell'Istituto è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I funzionari ed impiegati non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione e di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura anche se finanziati dall'Istituto. Quando dal Consiglio di amministrazione siano autorizzati a coprire cariche di sindaco, gli emolumenti percepiti debbono essere riversati all'Istituto.

Art. 24.

Il Comitato tecnico consultivo è presieduto dal direttore dell'Istituto, o da chi lo sostituisce a' termini del vigente statuto ed è composto da tre a cinque membri nominati, annualmente, dal Consiglio di amministrazione, scelti fra persone particolarmente esperte in materia industriale.

Il Comitato da parere sulle domande di finanziamento da sottoporsi al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, compilando apposito rapporto.

Al Comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'Istituto.

Il Comitato tecnico consultivo si riunisce normalmente una volta al mese.

Art. 25.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1954.

Il bilancio è approvato dall'assemblea in adunanza ordinaria entro il mese di aprile.

Art. 26.

Dagli utili netti dell'Istituto è prelevata la somma necessaria per essere distribuita ai partecipanti al fondo di dotazione in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per premi e borse di studio.

L'eccedenza viene attribuita al fondo speciale di cui al precedente art. 4.

Allo stesso fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'Istituto, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 27.

L'Istituto è sottoposto alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e disposizioni successive integrative e modificative, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto valgono le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28.

In caso di liquidazione dell'Istituto, l'eventuale residuo del fondo speciale di che all'art. 4 sarà attribuito pro-quota agli enti conferenti, mentre la rimanenza del fondo di dotazione sarà ripartita pro-quota tra i partecipanti.

Art. 29.

Le modificazioni dello statuto dell'Istituto saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

(4151)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del riconoscimento del carattere di stazione di cura, soggiorno e turismo al territorio del comune di Pietra Ligure (Savona).

Con decreto interministeriale 15 luglio 1953, n. 18776/7, è stato prorogato — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 — al territorio del comune di Pietra Ligure, in provincia di Savona, il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo, per un periodo di tre anni.

(4265)

Proroga del riconoscimento del carattere di stazione di cura all'intero territorio del comune di Contursi e ad una parte di quello dei comuni di Colliano e di Oliveto Citra (Salerno).

Con decreto interministeriale 15 luglio 1953, n. 18774/3, è stato prorogato — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 — all'intero territorio del comune di Contursi e ad una parte di quello dei comuni di Colliano e di Oliveto Citra, in provincia di Salerno, il riconoscimento del carattere di stazione di cura, per un periodo di due anni.

(4266)

Proroga del riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Lecco (Como).

Con decreto interministeriale 15 luglio 1953, n. 1872[illegible]/2, è stato prorogato — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 — al territorio del comune di Lecco, in provincia di Como, il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di soggiorno e turismo, per un periodo di tre anni.

(4267)

Riconferma del riconoscimento del carattere di stazione di cura al territorio del comune di Castellammare di Stabia ed attribuzione alla stazione medesima anche delle qualifiche di soggiorno e turismo (Napoli).

Con decreto interministeriale 15 luglio 1953, n. 18752/11, è stato riconfermato in via definitiva — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 — al territorio del comune di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il riconoscimento delle caratteristiche di stazione di cura. Con lo stesso decreto sono state attribuite alla stazione anche le qualifiche di soggiorno e turismo.

(4268)

Riconferma del riconoscimento del carattere di stazione di cura ad una parte del territorio del comune di Santa Cesarea Terme ed attribuzione alla stazione medesima anche delle qualifiche di soggiorno e turismo (Lecce).

Con decreto interministeriale 15 luglio 1953, n. 18742/2, è stato riconfermato in via definitiva — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 — ad una parte del territorio del comune di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, il riconoscimento del carattere di stazione di cura. Con lo stesso decreto sono state attribuite alla stazione anche le qualifiche di soggiorno e turismo.

(4269)

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Imperia

Con decreto interministeriale 15 luglio 1953, n. 18938/3, è stato riconosciuto — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321 — ad una parte del territorio del comune di Imperia il carattere di stazione di soggiorno e turismo.

(4270)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 agosto 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	631,75
» Firenze	624,90	630 —
» Genova	624,90	631 —
» Milano	624,93	632,50
» Napoli	624,90	629,90
» Palermo	624,92	631,80
» Roma	624,91	632,50
» Torino	624,90	628 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	631 —

Media dei titoli del 25 agosto 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,375
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	70 —
Id. 5 % 1935	94,40
Redimibile 3,50 % 1934	77,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,30
Id. 5 % 1936	90,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,275

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	632,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEI TRASPORTI

43ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. — Nuovi gas ammessi - Pressioni di carica - Gradi di riempimento - Pressioni di prova - Gruppi di appartenenza - Periodi di revisione - Prescrizioni varie.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Visto che in sede internazionale è stato ammesso il trasporto dei seguenti gas compressi: gas di sintesi, nitrox, miscele di gas rari fra loro e miscele di gas rari con azoto, nonchè dei seguenti gas liquefatti esafluoruro di zolfo, butilene, isobutilene, tricloromonofluorometano, dicloromonofluorometano, monoclorodifluorometano, diclorotetrafluorometano, bromuro di vinile, monometilamina, dimetilamina, trimetilamina, monoetilamina, miscele gassose *A*, *A1*, *B* e *C*;

Considerato che è opportuno definire il grado di riempimento dei gas liquefatti esprimendo il peso ammissibile per ogni litro di capacità del recipiente, anzichè i litri di capacità necessari per ogni chilogrammo di gas;

Considerato altresì che, sempre in sede internazionale, sono state concordate talune norme che presentano leggere varianti rispetto a quelle vigenti in Italia, varianti che è bene introdurre anche nel regolamento suddetto;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

1. — *Pressioni di carica e gradi di riempimento* :

Le massime pressioni effettive di carica ammesse per recipienti destinati a contenere gas compressi riferite alla temperatura di 15° C., sono le seguenti

Gas d'acqua e gas misto (gas d'olio con non più del 30 % di acetilene)	kg/cm²	10
Anidride carbonica	»	20
Gas d'olio (gas ricco)	»	125
Aria, Azoto, Carbossigeno (ossigeno contenente dal 6,5% al 20% in volume di anidride carbonica), Fluoruro di boro, Gas di sintesi, Gas illuminante, Gas rari, Idrogeno, Miscela di idrogeno e metano, quest'ultimo in percentuale non superiore al 60%, Miscele di gas rari fra loro, Miscele di gas rari con azoto, Nitrox (miscela di 80% di ossigeno e di 20% di azoto), Ossido di carbonio, Ossigeno con al massimo il 6,5% in volume di anidride carbonica, Protocarburo di idrogeno (grisou-metano)	»	200

Il grado di riempimento ammesso per i gas liquefatti, espresso in chilogrammi di gas per litro di capacità del recipiente, è il seguente:

Acetaldeide liquida	kg/l	0,70
Acido cianidrico non assorbito da materie porose	»	0,55
Acido cloridrico anidro	»	0,57
Acido fluoridrico anidro	»	0,84
Acido solfidrico (idrogeno solforato)	»	0,70
Ammoniaca liquefatta	»	0,53
Anidride carbonica liquefatta	»	0,75
Anidride solforosa (acido solforoso)	»	1,25
Bromuro di metile (etitrene di vinile)	»	1,45
Bromuro di vinile	»	1,25
Butadiene	»	0,55
Butano (tensione massima di vapore a 50° C. 6 kg/cm²)	»	0,52
Butilene	»	0,53
Ciclopropano	»	0,51
Cloro	»	1,25
Cloruro di etile	»	0,80
Cloruro di metile	»	0,80
Cloruro di vinile (monocloroetilene)	»	0,80
Diclorodifluorometano	»	1,12
Dicloromonofluorometano	»	1,05
Diclorotetrafluorometano	»	1,31
Dimetilamina	»	0,59
Esafluoruro di solfo	»	0,75
Etano	»	0,30

Etere metilico	kg/l	0,61
Etere metilvinilico	»	0,65
Etilamina (monoetilamina)	»	0,59
Etilene	»	0,29
Gas d'olio liquefatto	»	0,40
Gas T (miscuglio di ossido di etilene e di CO_2 la cui pressione a 50° C non superi 14 kg/cm²)	»	0,75
Gas Z (gas d'olio liquefatto la cui pressione a 50° C. non superi 26 kg/cm²)	»	0,40
Isobutano	»	0,49
Isobutilene	»	0,53
Metilamina	»	0,60
Miscela gassosa A	»	0,46
Miscela gassosa $A1$	»	0,44
Miscela gassosa B	»	0,43
Miscela gassosa C	»	0,42
Monoclorodifluorometano	»	0,98
Monometilamina	»	0,60
Ossicloruro di carbonio (fosgene)	»	1,25
Ossido di etilene	»	0,77
Propano (tensione massima di vapore a 50° C 20 kg/cm²)	»	0,43
Propilene	»	0,45
Protossido di azoto	»	0,75
Tetrossido di azoto	»	1,35
Triclorornonofluorometano	»	1,35
Trimetilamina	»	0,57

Le miscele gassose A, $A1$, B e C sono miscele liquefatte di idrocarburi, ricavati dal gas naturale o dalla distillazione dei derivati dell'olio minerale, del carbone, ecc. ovvero di propano ciclopropano, propilene, butano, isobutano, butadiene, butilene, isobutilene, in qualsiasi proporzione, purchè non vengano superate a 50° C le tensioni di vapore sottoindicate:

per la miscela gassosa A	kg/cm²	6,5
per la miscela gassosa $A1$	»	13,0
per la miscela gassosa B	»	16,5
per la miscela gassosa C	»	20,0

Alcuni gas hanno nomi commerciali depositati che possono essere punzonati sui recipienti, nel caso che il nome chimico sia molto lungo, previa autorizzazione ministeriale: così, a titolo di esempio:

Carbogene o miscela di Mosso, per ossigeno con al massimo il 6,5% di CO_2;

Freon o algofrene, per i clorofluorometani, ecc.

Le variazioni dei gradi di riempimento, rispetto a quelli già vigenti in Italia, sono molto piccole e pertanto nessun aggiornamento dovrà essere apportato, all'atto della revisione, al peso di carica dei recipienti già in uso.

La pressione massima di carica ammessa per l'acetilene disciolto in acetone assorbito da materia porosa, riferita alla temperatura di 15° C, è di 15 kg/cm².

La concentrazione massima ammessa per l'ammoniaca disciolta in acqua sotto pressione è del 50% in peso di ammoniaca ed il massimo grado di riempimento ammesso è il seguente:

dal 35 al 40% in peso di ammoniaca	kg/l	0,80
dal 40 al 50% in peso di ammoniaca	»	0,77

2. — *Pressioni di prova*:

Le pressioni alle quali debbono essere effettuate le prove dei recipienti, a seconda della loro destinazione, sono le seguenti:

per i gas compressi, una pressione pari ad una volta e mezzo la pressione massima di carica, ed in ogni caso non inferiore a 10 kg/cm²;

per i gas liquefatti o disciolti, le seguenti:

Acetaldeide liquida	kg/cm²	10
Acido cianidrico non assorbito da materie porose	»	100
Acido cloridrico anidro	»	120
Acido fluoridrico anidro	»	10
Acido solfidrico (idrogeno solforato)	»	54
Ammoniaca liquefatta	»	30
Anidride carbonica liquefatta	»	250
Anidride solforosa	»	12
Bromuro di metile (elitrene di vinile)	»	10
Bromuro di vinile	»	10
Butadiene	»	10
Butano (tensione massima di vapore a 50° C: 6 kg/cm²)	»	10
Butilene	»	10
Ciclopropano	»	25
Cloro	»	22
Cloruro di etile	kg/cm²	10
Cloruro di metile	»	16
Cloruro di vinile (monocloroetilene)	»	11
Diclorodifluorometano	»	18
Dicloromonofluorometano	»	10
Diclorotetrafluorometano	»	10
Dimetilamina	»	12
Esafluoruro di solfo	»	70
Etano	»	120
Etere metilico	»	16
Etere metilvinilico	»	10
Etilamina (monoetilamina)	»	10
Etilene	»	225
Gas d'olio liquefatto	»	250
Gas T (miscuglio di ossido di etilene e di CO_2, la cui pressione a 50° C non superi 14 kg/cm²)	»	30
Gas Z (gas d'olio liquefatto la cui pressione a 50° C non superi 26 kg/cm²)	»	40
Isobutano	»	12
Isobutilene	»	10
Metilamina (monometilamina)	»	14
Miscela gassosa A	»	10
Miscela gassosa A^1	»	20
Miscela gassosa B	»	25
Miscela gassosa C	»	30
Monoclorodifluorometano	»	27
Monometilamina	»	14
Ossicloruro di carbonio (fosgene)	»	20
Ossido di etilene	»	10
Propilene	»	35
Propano (tensione massima di vapore a 50° C 20 kg/cm²)	»	30
Protossido di azoto	»	250
Tetrossido di azoto	»	20
Tricloromonofluorometano	»	10
Trimetilamina	»	10
Ammoniaca disciolta in acqua:		
dal 30 al 35% in peso di ammoniaca	»	esente
dal 35 al 50% in peso di ammoniaca	»	10
Acetilene disciolto in solvente assorbito da materie porose	»	60

I recipienti costruiti prima dell'emanazione delle presenti norme e destinati a contenere i seguenti gas, la cui pressione di prova è stata aumentata, potranno essere mantenuti in esercizio effettuando le revisioni alla pressione di prova per la quale sono stati costruiti ed approvati: gas T, diclorodifluorometano, fosgene, ammoniaca disciolta dal 35 al 40%.

3. — *Raccordi delle valvole in relazione ai gruppi dei gas*:

Il raccordo delle valvole ai tubi di riempimento e vuotamento dei recipienti, come pure i dispositivi che vi si riferiscono, devono essere tali da impedire in modo assoluto l'involontario scambio tra bombole destinate a gas per i quali la sostituzione o la mescolanza possa riuscire pericolosa.

A tal uopo i gas vengono divisi nei seguenti gruppi:

GRUPPO I. — Acetaldeide liquida, acido cianidrico non assorbito da materie porose, acido solfidrico (idrogeno solforato), butadiene, butano, butilene, ciclopropano, cloruro di etile, cloruro di metile, cloruro di vinile (monocloroetilene), etano, etere metilico, etere metilvinilico, etilene, gas d'acqua, gas di sintesi, gas d'olio (gas ricco), gas illuminante, gas misto, gas Z, idrogeno anche con al massimo il 60% di metano, isobutano isobutilene, metano, miscele gassose A, $A1$, B e C, ossido di carbonio, ossido di etilene, propano, propilene;

GRUPPO II. — Anidride carbonica, anidride solforosa, bromuro di metile (etitrene di vinile), bromuro di vinile, carbossigeno, diclorodifluorometano, dicloromonofluorometano, diclorotetrafluorometano, esafluoruro di solfo, gas T, monoclorodifluorometano, nitrox, ossicloruro di carbonio (fosgene), ossigeno anche con al massimo il 6,5% in volume di anidride carbonica, protossido di azoto, tetrossido di azoto, tricloromonofluorometano;

GRUPPO III. — Ammoniaca, dimetilamina, etilamina (monoetilamina), metilamina, trimetilamina;

GRUPPO IV. — Acido cloridrico anidro, acido fluoridrico anidro, cloro, fluoruro di boro;

GRUPPO V. — Azoto;

GRUPPO VI. — Aria;

GRUPPO VII. — Acetilene disciolto;

GRUPPO VIII. — Argon, cripto, elio, neon, xeno, miscele di gas rari tra loro e con azoto.

4. — *Periodi delle revisioni*:

Le revisioni periodiche dei recipienti devono essere effettuate:

a) ogni due anni per quelli destinati a contenere acido cloridrico anidro, acido fluoridrico anidro, acido solforico, anidride solforosa, cloro, fluoruro di boro, gas illuminante, ossicloruro di carbonio, perossido di azoto;

b) ogni cinque anni per quelli destinati a contenere tutti gli altri gas, tranne l'acetilene disciolto;

c) ogni dieci anni per quelli destinati a contenere acetilene disciolto in solvente assorbito da materia porosa.

5. — *Prescrizioni varie*:

A) possono essere trasportati in recipienti di rame i seguenti gas:

a) i gas compressi la cui pressione di carica riferita a 15° C non superi i 20 kg/cm² ad eccezione del fluoruro di boro;

b) i gas liquefatti seguenti anidride solforosa, gas 1 etere metilico, etere metilvinilico, cloruro di metile, bromuro di metile, cloruro di etile, cloruro di vinile, bromuro di vinile, ossido di etilene, clorofluorometani.

B) I rubinetti da applicare alle aperture dei recipienti, debbono essere del tipo a valvola od a spillo e non del tipo a saracinesca o a maschio.

C) E' vietato l'impiego di rubinetti in rame o con parti in leghe a base di rame, o di altro metallo attaccabile, nei recipienti destinati a contenere ammoniaca, fluoruro di boro etilamina e metilamine.

p. *Il Ministro*: CAPPUCCIO

(4181)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Udine

Con decreto Ministeriale 14 agosto 1953, n. 2366, previa decisione sulle opposizioni presentate sono state approvate le varianti al piano di ricostruzione di Udine vistate in una planimetria e rese esecutive le integrazioni e le modifiche alle norme edilizie.

Per l'attuazione di dette opere resta fermo il termine fissato dal decreto Ministeriale 27 aprile 1951, n. 212.

(4260)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 22 agosto 1952, nei terreni della provincia di Cuneo, compresi nei comuni di Racconigi e Casalgrasso (Cuneo), dell'estensione di ettari 77 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 agosto 1952, viene prorogato ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1953.

(4261)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Decreto 25 *luglio* 1952
registrato alla Corte dei conti il 30 *gennaio* 1953
registro n. 73 *Presidenza, foglio n.* 119.

Il decreto 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950, registro n. 43 Presidenza, foglio n. 106, è così rettificato:

Sottotenente di fanteria Merlino Renzo di Ernesto e fu Michelis Maddalena. Zona Pieve di Teco-Ormea, ottobre 1943 2 febbraio 1945.

(3917)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a diciotto posti di archivista di Stato in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale è stato disposto che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vennero estese a coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che proroga i limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi per la ammissione nelle Amministrazioni dello Stato in favore dei colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti, ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466, che modifica gli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 4 marzo 1948, n. 137, che reca norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che detta norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 467, che eleva il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi in favore degli assistenti ordinari, straordinari, ecc. delle Università;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, relativo alle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142 che reca norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;
Vista la legge 13 aprile 1953, n. 340, che reca modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sull'ordinamento per gli Archivi di Stato;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esame per l'ammissione di diciotto Archivisti di Stato in prova nella carriera dell'Amministrazione degli archivi di Stato gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato) dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di sessanta giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre quindici giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di codesto desiderio il Ministero crederà di tenere.

Nelle domande dovrà esplicitamente essere dichiarata la lingua obbligatoria scelta dal candidato (n. V del successivo art. 7) e, per coloro che lo desiderino, la prova facoltativa su una o più lingue fra quelle indicate nel n. VI del successivo art. 7.

Art. 3.

A corredo della domanda, possibilmente dattilografata, devono essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da lire 40), da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente decreto, debitamente legalizzato.

Il detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico e per le altre categorie assimilate ai combattenti.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 45 a norma delle disposizioni in vigore:

a) per coloro che siano mutilati e invalidi di guerra, mutilati o invalidi della lotta di liberazione o che appartengano al altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra.

Essi devono beneficiare, però, di pensioni o di assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, restande esclusi, precisamente, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione;

c) per il personale già dipendente dall'U.N.S.E.A. di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

Detto limite è elevato ad anni 44, a norma delle disposizioni in vigore:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti della lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valor militare o promossi per merito di guerra. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Gli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari od incaricati, potranno usufruire della protrazione dei limiti massimi di età prevista dall'art. 17 della legge 14 giugno 1950, n. 465.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Coloro che furono colpiti dalle leggi razziali, godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n 1488.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano, debitamente legalizzato.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

Il certificato di cittadinanza delle persone nate nei Comuni della provincia di Bolzano, nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Pieve di Livinallogno in provincia di Bolzano e nei comuni di Bronzolo, Termeno, Capriano, Cortaccia, Egna, Fondo Negrè, Montagna, Ora, Rumo, Salorno, Trodena e Valdagno in provincia di Trento, rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede e legalizzato dalla autorità competente, dovrà essere integrato del visto di conferma del Commissario governativo presso l'Ente regionale dell'Alto Adige e Trentino.

3. Diploma originale o copia notarile della laurea conseguita presso la Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di lettere e filosofia o di filosofia o di magistero.

Solo nel caso in cui l'Università non abbia ancora rilasciato il diploma originale, potrà essere presentato dai candidati un certificato di laurea con l'espressa annotazione in calce al documento, che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

Detto certificato, però, dovrà essere sostituito con il diploma originale o copia notarile, qualora il candidato risulti vincitore del concorso.

4. Certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 24), di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso, debitamente legalizzato.

6. Certificato generale (su carta da bollo da L. 85) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato.

7. Certificato medico (su carta da bollo da L. 24) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà legalizzata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

8. Foglio di congedo illimitato, ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare (su carta da bollo da L. 40).

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo, produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40, sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

Sulle predette copie del foglio matricolare o dello stato di servizio dei candidati ex combattenti dovranno essere annotate le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che rivestono la qualifica di combattenti e le altre categorie assimilate, dovranno inoltre produrre apposita dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione su carta da bollo da L. 24 del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante il certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi per servizio, le vedove di guerra ed il personale già dipendente dall'U.N.S.E.A. produrranno i documenti atti a comprovare il possesso di tali qualifiche alla data del presente decreto, ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, da prodursi soltanto dai candidati che siano coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

Ai fini dell'eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati fra essi anche quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato munita di firma, a meno che il candidato sia munito di libretto ferroviario del quale dovranno essere precisati gli estremi.

Tanto la fotografia, da applicarsi su foglio di carta da bollo da L. 32 che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio.

Art. 4.

Tutti i documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzaizone nei casi previsti dalla legge.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 8 dell'art. 3 ed eventualmente quello indicato al n. 9, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciato in carta da bollo da L. 40 ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8, quando vi suppliscano con certificato, su carta da bollo da L. 24, del Comando del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti dal presente bando, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; se dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando, salvo quanto prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio, da determinarsi di volta in volta, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale i candidati dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' peraltro consentito fare riferimento a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi dell'Amministrazione dell'interno, purchè i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3, siano stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

In favore dei candidati di cui al penultimo comma dell'art. 4 del presente bando, l'Amministrazione potrà disporre, a loro domanda, un congruo prolungamento dei termini stabiliti per la presentazione dei documenti. Detti candidati potranno far riferimento a documenti similari a quelli richiesti, già presentati presso uffici pubblici. E' loro consentito inoltre far riferimento ad atti esistenti presso pubblici uffici e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto che si dovranno comprovare.

E' data facoltà a candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I candidati che non risiedano in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano, entro quindici giorni successivi a detto termine, i documenti prescritti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 1 del regio decreto 20 maggio 1942, n. 417 e dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

I. — Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente ai nostri giorni.

II. — Diritto amministrativo e costituzionale.

III. — Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico.

IV. — Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I. — Le materie delle prove scritte.

II. — Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna.

III. — Economia politica.

IV. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato — Nozioni di statistica teorica (generalità dati statistici - metodi statistici - leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica - statistiche economiche).

V. — Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnuolo).

VI. — Altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

A favore dei candidati che si sottoporranno alla prova facoltativa in lingua tedesca la Commissione potrà attribuire un punto, da aggiungersi al punteggio stabilito dall'art. 5 della legge 2 gennaio 1942, n. 361.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede e data di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia ove hanno presentato domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che verrà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso in quale, se a giudizio della Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio della Giunta predetta, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà della Giunta di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1953

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1953
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 81. — DE ROSSI

(4170)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di sei posti di archivista di pubblica sicurezza (gruppo C, grado 11°)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto il regio decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284;
Veduto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Veduto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 367;
Veduta la legge 1° dicembre 1949, n. 868;
Veduta la legge 15 marzo 1951, n. 227;
Veduto il regolamento per la carriera di funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di concorso per il conferimento di sei posti di archivista di pubblica sicurezza (grado 11°, gruppo *C*).

Art. 2.

Al detto concorso possono partecipare gli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza, che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno sette anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 12° e 13°, tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di prova e sempre che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Per gli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, nominati in base ai diritti loro connessi dalle norme vigenti, il periodo di anzianità di cui al comma precedente è ridotto di quattro anni.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità prescritta sono valutati:

1) l'eventuale servizio prestato nei ruoli di gruppo *C* di altra amministrazione dello Stato;

2) l'eventuale servizio prestato, anteriormente all'impiego di ruolo, in qualità di:

a) combattente della guerra 1915-1918;

b) combattente nelle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

c) combattente nella guerra 1940-1943 (Forze armate dello Stato ovvero quale militarizzato o assimilato);

d) combattente nella guerra di liberazione;

e) partigiano combattente;

f) appartenente ad altre categorie assimilate, a norma di legge, ai combattenti;

3) l'eventuale periodo trascorso, anteriormente all'impiego di ruolo, lontano dai reparti combattenti per ferite o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, nonchè, per i mutilati e invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico delle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il periodo decorso dalla data della mutilazione o dell'invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti combattenti, alla data dell'armistizio.

La valutazione dei servizi di cui ai numeri 2) e 3) è effettuata sempre che il candidato, alla data del presente decreto, abbia prestato almeno due anni di effettivo servizio nel ruolo degli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza, tenuto conto dell'eventuale servizio di prova.

Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 che, successivamente alla data stessa, abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, si applicano le norme di cui al combinato disposto degli articoli 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e 15 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 4.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle seguenti materie:

1) Costituzione della Repubblica — Diritti civili e politici dei cittadini e loro guarentigie — Ordinamento generale amministrativo della Repubblica — Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali;

2) ordinamento degli uffici di pubblica sicurezza.

La prova orale verterà oltre che sulle materie delle prove scritte sulle seguenti altre materie:

3) nozioni di diritto penale;

4) nozioni sulle principali leggi e regolamenti concernenti i servizi di pubblica sicurezza;

5) ordinamento degli archivi di pubblica sicurezza.

Le suddette prove avranno luogo in Roma nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

Art. 5.

Per essere ammessi al predetto esame di concorso, gli aspiranti dovranno presentare alla prefettura o all'ufficio del l'Amministrazione centrale presso cui prestano servizio, domanda redatta in carta da bollo non oltre il 30 settembre 1953.

Il direttore capo della Divisione del personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1953
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 112. — DE ROSSI

(4242)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a dieci posti di *ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°)* nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1953, registro n. 3, foglio n. 77, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso per esami a dieci posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 5 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 1952;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1953, in corso di registrazione, con il quale sono stati nominati ispettori aggiunti in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato i primi dieci classificati nella graduatoria sopracitata;

Visto l'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, che dà facoltà all'Amministrazione di coprire di un decimo dei posti messi a concorso quelli vacanti eccedenti il numero stabilito;

Considerata l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

Il candidato Adler Francesco classificatosi al 1° posto della graduatoria degli idonei, è nominato ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1953 con l'assegno mensile lordo di L. 23.500 pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° oltre l'indennità di carovita ed altre indennità dovute per legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1953
Registro n. 1 *Azienda di Stato foreste demaniali, foglio n.* 71

(4274)

Diario di esame della specializzazione in patologia vegetale, del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1951, registro n. 10, foglio n. 109, modificato con il decreto Ministeriale 10 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 10, foglio n. 382, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti dev'essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica della specializzazione in patologia vegetale del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) bandito con i decreti citati nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, in via XX Settembre, nei giorni 4 e 5 settembre 1953, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 1° agosto 1953

p. *Il Ministro*: RUMOR

(4301)

Diario di esame della specializzazione in bachicoltura del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1951, registro n. 10, foglio n. 109, modificato con il decreto Ministeriale 10 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 10, foglio n. 382,

con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti dev'essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove di esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica della specializzazione in bachicoltura del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) bandito con i decreti citati nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, in via XX Settembre, nei giorni 8 e 9 settembre 1953, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 3 agosto 1953

p. *Il Ministro*: RUMOR

(4302)

PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 24368 Sanità in data 24 maggio 1952, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ufficiale sanitario nelle sedi di: 1) consorzio di Pavia; 2) consorzio di Vigevano; 3) consorzio di Mede; 4) comune di Voghera;

Visto il successivo decreto 19333 Sanità in data 23 marzo 1953, con il quale sono stati ammessi al concorso i diciassette candidati;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso costituita con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 settembre 1952, numero 20454.2/11313;

Vista la graduatoria generale di merito dei concorrenti formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Nascimbene prof. Attilio . . . . punti 168,30
2. Comaschi dott. Dino . . . . . . » 139,50
3. Bertone dott Diego . . . . . . » 138,80
4. Miceli dott. Alfredo . . . . . . » 133.70
5. Bellardi dott. Pierino . . . . . » 116,60
6. Del Trono dott. Luigi . . . . . » 112,10

Il presente decreto sarà a cura della Prefettura pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 31 luglio 1953

Il prefetto: FLORES

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per i posti di ufficiale sanitario nelle sedi di: 1) consorzio di Pavia; 2) consorzio di Vigevano; 3) consorzio di Mede; 4) comune di Voghera, bandito con decreto n. 24368 Sanità del 24 maggio 1952;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi messe a concorso indicato da ciascun concorrente;

Visto l'art. 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui sopra, sono nominati ufficiali sanitari per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Nascimbene prof. Attilio: Pavia (consorzio);
2) Comaschi dott. Dino: Vigevano (consorzio);
3) Bertone dott. Diego: Voghera;
4) Miceli dott. Alfredo: Mede (consorzio).

I predetti candidati dovranno assumere servizio nelle sedi in cui sono stati nominati entro il termine perentorio del 31 agosto 1953.

I presidenti dei consorzi interessati ed il sindaco del comune di Voghera sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà a cura della Prefettura pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 31 luglio 1953

Il prefetto: FLORES

(4246)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.